



Berna, 4 maggio 2007

Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'indennizzo delle spese straordinarie sostenute dagli organi cantonali nell'attività di polizia giudiziaria della Confederazione

1. Situazione iniziale

La legge federale del 15 giugno 1934¹ sulla procedura penale (PP) permette al procuratore generale della Confederazione di ricorrere alle autorità di polizia dei Cantoni per le indagini di polizia giudiziaria federale (art. 17 PP). In seguito al «progetto sull'efficienza», a partire dal 1° gennaio 2002, gli organi della polizia cantonale sono maggiormente sollecitati rispetto al passato.

La PP prevedeva un indennizzo dei Cantoni soltanto in due casi: per le spese straordinarie sopportate dai Cantoni in caso di procedimenti sospesi dalle autorità federali (art. 106 cpv. 2 PP) e per le spese straordinarie occasionate dalla procedura investigativa o dall'istruzione in procedimenti deferiti dal Ministero pubblico della Confederazione alle autorità cantonali (art. 257 PP). La partecipazione degli organi cantonali di polizia ai procedimenti ordinari della Confederazione invece non veniva indennizzata.

La PP è stata modificata per fornire alla Confederazione la possibilità di indennizzare le spese straordinarie che i Cantoni sostengono quando i loro organi operano nella veste di polizia giudiziaria della Confederazione, e ciò a prescindere dall'esito materiale e dalla durata del procedimento².

I nuovi articoli 17 capoverso 4 e 257 PP istituiscono una base legale generale relativa all'indennizzo e l'articolo 17 capoverso 6 PP incarica il Consiglio federale di definire in un'ordinanza le categorie di spese straordinarie e l'ammontare delle indennità.

2. Commento ai singoli articoli

Articolo 1

Dopo aver rammentato che il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) e la Polizia giudiziaria federale (PGF) devono innanzitutto far capo alle proprie risorse e

¹ RS 312.0.

² Cfr. FF 2006 3877 e 2007 2097; il termine di referendum scade il 12 luglio 2007.



che i Cantoni prestano l'assistenza giudiziaria di regola a titolo gratuito³, l'articolo 1 dell'ordinanza stabilisce che soltanto le spese straordinarie sono indennizzate.

Articolo 2

Sebbene sia piuttosto difficile definire in maniera generale la nozione di «spese straordinarie», l'articolo 2 opera una distinzione tra le spese ordinarie e quelle straordinarie. Nel caso di quest'ultime si tratta segnatamente delle spese occasionate da indagini la cui entità, durata o tipo supera ampiamente le prestazioni che i Cantoni forniscono al MPC nell'ambito dei compiti generali di polizia giudiziaria (cpv. 1).

Se la Confederazione versa sussidi a un organo cantonale o intercantonale, va da sé che non lo indennizzerà per le prestazioni che è tenuto a fornire nel singolo caso (cpv. 2). La Confederazione contribuisce, ad esempio, alle spese occasionate dai trasporti intercantonali di detenuti con il versamento di un importo forfetario annuo (cfr. in merito le spiegazioni relative all'art. 3).

Articolo 3

L'articolo 3 designa le prestazioni che danno luogo a un indennizzo. Ne fanno parte quelle che per esperienza vengono richieste con maggiore frequenza agli organi cantonali di polizia. Tali prestazioni sono indennizzate soltanto se occorre mobilitare durvolmente un numero rilevante di persone che formano un'unità di polizia⁴ o se è necessario ricorrere a specialisti o impiegare apparecchi di difficile utilizzo. L'elenco delle prestazioni è esaustivo.

L'articolo 3 lascia tuttavia all'autorità incaricata di eseguire l'ordinanza un certo margine di apprezzamento per valutare, a seconda delle circostanze, se la prestazione fornita da un Cantone in un caso specifico gli occasiona spese straordinarie. Conseguentemente, al fine di poter tenere opportunamente conto dell'entità e dell'organizzazione del corpo di polizia al quale è stato fatto ricorso, l'ordinanza non fissa il numero minimo di persone che devono far parte dei servizi di osservazione, delle unità d'intervento o di polizia di sicurezza. La PGF e i corpi di polizia cantonale concordano di caso in caso quante persone sono necessarie per l'intervento.

Il rilevamento e la conservazione delle tracce nonché l'allestimento di rapporti scientifici e di perizie danno luogo a indennizzi. Ciò è conforme all'articolo 358 capoverso 1 CP: «L'assistenza è prestata gratuitamente. Tuttavia, l'autorità richiedente deve rimborsare le spese per perizie scientifiche o tecniche.» Il ricorso al servizio d'identificazione (rilevamento delle impronte digitali, prelievo del sangue, prelievo di DNA, fotografie) è per contro gratuito; tuttavia il prelievo e l'analisi del DNA sono indennizzati conformemente all'articolo 20 capoverso 2 della legge sui profili del DNA⁵.

³ Cfr. art. 358 cpv. 1 Codice penale (CP; RS 311.0) e art. 27^{bis} PP.

⁴ Può trattarsi di agenti di polizia in borghese o in uniforme.

⁵ RS 363



Un trasporto di detenuti è considerato «speciale» ai sensi del capoverso 4 lettera b se occorre prendere misure particolari (ad es. scorta) a ragione del carattere pericoloso e dello stato della persona da trasportare. La presente ordinanza non si applica a un trasporto ordinario da uno stabilimento penitenziario ad un altro o da uno stabilimento penitenziario a un centro audizioni della PGF. Siffatti trasporti rientrano nell'assistenza giudiziaria prestata gratuitamente (art. 358 cpv. 1 CP); inoltre essi sono in generale coperti dall'accordo amministrativo del 27 aprile 2005 tra il DFGP e la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e di polizia (CDCGP) in materia di trasporti intercantonali di detenuti («Jail Transport System»; JTS). Dal momento che la Confederazione versa già una somma forfetaria pari al 34 per cento delle spese complessive di gestione del sistema, essa indennizza già i Cantoni mediante questa sovvenzione (cfr. art. 2 cpv. 2).⁶

In questa sede va però anche rammentato che la Confederazione dal canto suo offre servizi gratuiti in materia di giustizia penale ai Cantoni, ad esempio, permettendo loro l'accesso alle banche dei dati gestiti dall'Ufficio federale di polizia senza chiedere alcun compenso.

Articolo 4

Come già l'ordinanza del 1° dicembre 1999⁷ sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna (ordinanza LMSI sulle prestazioni finanziarie) anche l'articolo 4 fissa indennità forfetarie, ma con aliquote orarie e non giornaliere. Ad eccezione dei servizi di osservazione, che a volte possono essere impiegati anche 24 ore su 24 per diversi giorni, in generale gli agenti delle polizie cantonali non prestano giorni interi a favore del procuratore generale della Confederazione. Il sistema per cui si è optato permette dunque di determinare in modo preciso il tempo di lavoro da indennizzare.

Le spese occasionate dall'utilizzo di apparecchi speciali sono indennizzate in base alla tariffa applicabile in ogni singolo Cantone. Se non vi è alcuna tariffa cantonale o convenzionale⁸, l'indennizzo avviene in base al costo effettivo (ad es. tassa di locazione per una macchina).

Le spese per i pasti, il trasporto, l'utilizzo e la riparazione del materiale sono coperte dall'importo forfetario versato poiché trattasi di spese ordinarie a carico dei Cantoni.

⁶ La somma forfetaria annua ammonta a 2,27 milioni di franchi.

⁷ RS **120.6**, art. 4a cpv. 1: per ogni persona impiegata un'indennità forfetaria di 600 franchi al giorno; le spese sono rimborsate separatamente.

⁸ Il procuratore generale della Confederazione potrebbe ad esempio concludere con i Cantoni una convenzione sulle spese occasionate dai trasporti speciali di detenuti purché il Consiglio federale gliene conferisca la competenza (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. e del progetto di ordinanza in combinato disposto con l'art. 17 cpv. 7 PP).



Il tempo impiegato per preparare l'intervento è parte integrante dell'assistenza giudiziaria che i Cantoni devono prestare a titolo gratuito a favore della Confederazione e non viene dunque indennizzato.

Articoli 5-6

Gli articoli da 5 a 6 descrivono la procedura da seguire dal momento dell'inoltro della domanda d'indennizzo fino alla relativa decisione. Se un Cantone ha già recuperato integralmente o in parte le spese per le quali ha inoltrato una domanda d'indennizzo o se ha ancora la possibilità di coprire queste spese segnatamente mediante confisca, deve informarne il MPC per evitare che le medesime prestazioni gli siano indennizzate due volte.

L'esame materiale delle fatture presentate al procuratore responsabile incombe alla PGF visto che generalmente partecipa agli interventi affidati alla polizia cantonale; essa è dunque perfettamente in grado di verificare se gli importi richiesti corrispondono effettivamente ai compiti eseguiti a favore della Confederazione.

Articoli 7- 8

Dal momento che il diritto all'indennizzo ha un effetto retroattivo al 1° gennaio 2002, è necessario stabilire una data entro la quale i Cantoni devono far valere i loro crediti anteriori all'entrata in vigore della legge.

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Christoph Blocher
Consigliere federale